




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3098

Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Approvato dal Senato – A.S. 1577)

N. 219 – 4 giugno 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3098

Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Approvato dal Senato – A.S. 1577)

N. 219 – 4 giugno 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3098

Titolo breve: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Iniziativa: governativa
approvato dal Senato

Commissione di merito: I Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Carbone

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alla I Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1	- 8 -
CARTA DELLA CITTADINANZA DIGITALE	- 8 -
ARTICOLO 2	- 11 -
RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.	- 11 -
ARTICOLO 3	- 11 -
SILENZIO-ASSENSO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	- 11 -
ARTICOLO 4	- 12 -
SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ E SILENZIO-ASSENSO	- 12 -
ARTICOLO 5	- 12 -
AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA	- 12 -
ARTICOLO 6	- 13 -
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA	- 13 -
ARTICOLO 7	- 14 -
DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	- 14 -
ARTICOLO 8	- 18 -
RIORDINO DELLE FUNZIONI E FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO	- 18 -
ARTICOLO 9	- 20 -
DIRIGENZA PUBBLICA.....	- 20 -
ARTICOLO 10	- 25 -
SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA.....	- 25 -
ARTICOLO 11, COMMII DA 1 A 3	- 26 -
PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.....	- 26 -
ARTICOLO 11, COMMA 4	- 27 -
PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.....	- 27 -
ARTICOLO 12	- 30 -
PROCEDURE E CRITERI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE DI SEMPLIFICAZIONE	- 30 -
ARTICOLO 13	- 31 -

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	- 31 -
ARTICOLO 14	- 35 -
RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	- 35 -
ARTICOLO 15	- 37 -
RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE	- 37 -
ARTICOLO 16	- 38 -
MODIFICA E ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	- 38 -

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica. In data 28 maggio 2015 è stata trasmessa alla Commissione Bilancio della Camera la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche approvate dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura. Di tale documentazione si dà conto della presente Nota.

Si ricorda che il disegno di legge in esame è incluso nell'allegato al Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3) che indica i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale di riforma.

Si segnala inoltre che, in esito all'esame presso il Senato, il disegno di legge è stato integrato, all'articolo 18, con la clausola prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). In base a tale clausola, nel caso in cui l'attuazione di uno o più decreti legislativi determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, si prende atto dell'introduzione, nel testo in esame, della clausola prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009, in base alla quale eventuali effetti onerosi dell'attuazione della delega troveranno copertura nei medesimi decreti attuativi ovvero in appositi provvedimenti che entreranno in vigore contestualmente o prima di quelli recanti i predetti oneri. Pertanto, l'analisi di tali profili onerosi potrà essere effettuata al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura.

Nella presente Nota sono comunque presi in esame specifici aspetti problematici che possono incidere sia sugli effetti finanziari della disciplina sia sulla coerenza fra il contenuto di alcune norme e l'obbligo di neutralità finanziaria asserito dalla relazione tecnica o previsto dal testo per le norme medesime.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Carta della cittadinanza digitale

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato¹, delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della legge in esame, a invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale² (CAD). La delega è conferita, in base al testo, al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici. I principi e criteri direttivi individuati stabiliscono, fra l'altro, che:

- sia definito il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, siano previsti speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni [comma 1, lett. a)];
- siano ridefiniti e semplificati i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio “innanzitutto digitale” (*digital first*) [comma 1, lett. b)];
- sia garantita la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico [comma 1, lett. c)];
- sia ridefinito il Sistema pubblico di connettività al fine, tra l'altro, di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi [comma 1, lett. d)];
- siano coordinate e razionalizzate le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in

¹ Con l'emendamento 1.500 del Relatore che ha sostituito l'articolo 1 del testo originario che trattava dell'accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese..

² Di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto SPID [comma 1, lett. e)];

- sia favorita l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni [comma 1, lett. f)];
- siano razionalizzati gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico [comma 1, lett. g)];
- siano ridefinite le competenze dell'ufficio dirigenziale generale responsabile, nelle amministrazioni centrali, del coordinamento funzionale³. Il testo della disposizione prevede, altresì, “la possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio” per la transizione alla modalità operativa digitale e per i conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità [comma 1, lett. l)].

Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2).

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione dei decreti legislativi volti a modificare o integrare il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) non derivano nuovi oneri in quanto:

- il CAD non prevede attualmente oneri per la finanza pubblica;
- i principi ispiratori della delega non comportano oneri, ed anzi, al contrario, sono in grado di determinare risparmi non quantificabili;

³ Di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

- le misure previste in termini infrastrutturali (banda larga, sistema pubblico di identità digitale, sistema pubblico di connettività) trovano già copertura finanziaria in bilancio (statale o regionale).

In particolare, relativamente alle lettere a), c), d), e) ed f), la relazione tecnica afferma che:

- il Piano banda ultralarga trova la copertura a valere su diversi fondi di origine comunitaria, nazionale e regionale, congiuntamente ad investimenti privati. L'impegno operativo dei privati, concentrato nelle prime 482 città italiane, è stimato in circa 2 miliardi di euro. Il Piano strategico banda ultralarga, operativo dal 2013, ha già previsto l'utilizzo di 419 milioni di euro per collegare 777 Comuni. Il Programma operativo regionale, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale distribuiranno 4,2 miliardi di euro (incluso il cofinanziamento nazionale). Infine, il Programma operativo nazionale competitività 2014-2020 dedica alle infrastrutture a banda larga 230 milioni di euro;
- il Sistema pubblico di connettività trova copertura finanziaria nel bilancio dell'Agenzia per l'Italia digitale per un importo di quasi 27 milioni di euro. Inoltre gli interventi previsti dalla delega relativamente al suddetto sistema riguardano esclusivamente la semplificazione della disciplina che produrrà risparmi di spesa, allo stato non quantificabili;
- Il Sistema pubblico di identità digitale, previsto dall'articolo 64 del CAD, è già finanziato sul bilancio della citata Agenzia per la parte di coordinamento dei gestori di identità, per un importo di circa mezzo milione di euro. Per quanto concerne le singole amministrazioni aderenti, non sono previsti costi di adozione. Si prevede, piuttosto, una riduzione dei costi sostenuti per il riconoscimento degli utenti, per la gestione delle credenziali di accesso e per l'autenticazione al *web*.

Al riguardo si rileva che i criteri di delega in parte definiscono principi generali ai quali deve conformarsi l'attività amministrativa e, in parte, stabiliscono requisiti minimi e prestazioni specifiche per i servizi offerti [v. lett. *a)* e *c)*]. Sul punto si osserva che, qualora tali requisiti e livelli di prestazione configurino precisi obblighi per le amministrazioni, i medesimi potrebbero dare luogo ad oneri per l'acquisto di beni strumentali o di servizi, con particolare riguardo alle amministrazioni di minori dimensioni. Pur rilevando che un'analisi specifica dell'impatto sui saldi di tali esigenze di spesa sarà possibile solo in sede di esame dei decreti legislativi attuativi della delega che dovranno indicare gli adeguamenti tecnologici richiesti

alle singole amministrazioni per il passaggio al nuovo sistema (dotazione di infrastrutture *hardware* e di servizi *software*), appare comunque opportuno acquisire elementi di valutazione del Governo riguardo al presumibile impatto finanziario di tali previsioni.

Peraltro la necessità di disporre fondi per l'adeguamento tecnologico è evidenziata anche dalla relazione tecnica, che fornisce un elenco di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di quanto previsto dalla delega.

In ordine al comma 1, lettera /) (collocazione di un dirigente alle dirette dipendenze dell'organo politico), andrebbe meglio precisata la portata applicativa della norma. Infatti, qualora l'intento fosse quello di includere tale ufficio dirigenziale tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la previsione implicherebbe l'insorgenza di nuovi oneri. Ciò in quanto al personale impiegato in taluni uffici spettano particolari indennità commisurate ai carichi ed ai relativi orari di lavoro.

ARTICOLO 2

Riordino della disciplina della Conferenza di servizi.

La norma, modificata dal Senato, prevede una delega legislativa per il riordino della disciplina della conferenza di servizi.

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Afferma, inoltre, che le modifiche apportate dal Senato introducono e specificano i criteri di razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di conferenze di servizi e definiscono la procedura per l'adozione dei decreti delegati.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 3

Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche

La norma, modificata dal Senato, novella la legge n. 241/1990, introducendo l'art. 17-*bis*, disciplinante l'istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche.

Vengono, in particolare, prescritti termini temporali per l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni pubbliche, decorsi i quali l'assenso si intende acquisito. Tali termini massimi sono di

sessanta giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Le predette disposizioni non si applicano nei casi in cui norme del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

La relazione tecnica afferma che la norma, avendo natura semplificatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 4

Segnalazione certificata d'inizio attività e silenzio-assenso

La norma, modificata dal Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio-assenso.

La relazione tecnica afferma che la norma, avendo natura semplificatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato il contenuto ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 5

Autotutela amministrativa

La norma, modificata dal Senato, interviene sulla disciplina dell'autotutela amministrativa⁴, prevedendo che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari ai fini della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ovvero disponga la sospensione della medesima attività e prescriva le misure necessarie per la sua regolarizzazione.

Viene inoltre abrogato l'articolo 1, comma 136, della legge 311/2004, in base al quale "può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso".

⁴ Con la sostituzione dei commi 3 e 4 dell'art. 19, della legge n. 241/2001.

Si ricorda che alla norma, anche se espressamente finalizzata a “conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche”, non erano stati ascritti effetti finanziari.

La **relazione tecnica** afferma che la norma delimita, anche temporalmente, la possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione, introducendo misure di semplificazione e di maggiore certezza di regolazione. La disposizione, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all’abrogazione dell’articolo 1, comma 136, della legge 311/2004 - prevista dal comma 2 dell’articolo in esame -, andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di escludere eventuali effetti onerosi. La norma oggetto di abrogazione, infatti, è espressamente finalizzata a conseguire risparmi o minori oneri per le amministrazioni pubbliche, pur non essendo stati ascritti alla stessa specifici effetti ai fini dei saldi.

ARTICOLO 6

Prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza

La norma, modificata dal Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei D. Lgs. 33/2013 e 39/2013, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso amministrazioni pubbliche ed enti privati sottoposti al controllo pubblico.

Tra i principi e i criteri direttivi stabiliti per l’esercizio delle deleghe, viene prevista la riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi⁵ (comma 1, lett. d).

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa, inoltre, con riferimento alla disposizione introdotta dal Senato al comma 1, lett. d) (riduzione del 60 per cento delle tariffe sulle intercettazioni), che tale previsione determinerà consistenti risparmi nella fase di attuazione, allo stato non quantificabili.

⁵ Di cui agli articoli 266 e seguenti c.p.p.

Al riguardo, in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle riduzioni di tariffe e di prezzi collegati alle attività di intercettazione, la RT afferma che da tali previsioni deriveranno consistenti risparmi. Sul punto, preso atto che - secondo la RT- tali minori costi non sono allo stato quantificabili, appare comunque utile una precisazione del Governo al fine di chiarire se si intenda utilizzare per altre finalità le risorse rese così disponibili.

Non si hanno osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, sulle restanti norme in esame.

ARTICOLO 7

Deleghe al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso il Senato, delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.

I decreti legislativi sono adottati nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente indicati.

Con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica [comma 1, lettera a)], tali principi, fra l'altro, prevedono: riduzione degli uffici e del personale, anche dirigenziale, destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese, preferenza per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione di uffici e organismi; riordino dell'Associazione Formez PA; razionalizzazione e potenziamento delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata di servizi strumentali, riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia; riordino dei corpi di polizia provinciale escludendo in ogni caso la confluenza presso le forze di polizia.

Con riferimento alla sola amministrazione centrale [comma 1, lettera b)], i principi fissati intendono rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 che tratta delle attribuzioni del Presidente del consiglio dei ministri. Tanto premesso, detti principi, fra l'altro, intendono precisare:

- le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi e definizione e valutazione delle politiche pubbliche;
- i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, anche senza formalizzarli con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;
- la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero;
- le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;
- razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti.

Con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli [comma 1, lettera c)], i principi di delega prevedono la riorganizzazione, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale riorganizzazione deve essere finalizzata al risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza. La riorganizzazione deve essere disposta utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo [comma 1, lettera d)], i principi e criteri direttivi, tra l'altro, stabiliscono: la razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; la confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; la definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; l'individuazione delle

competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato.

Con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee [comma 1, lettera e)] i principi di delega prevedono: la semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, lo scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, prevedono che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa.

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2).

La relazione tecnica precisa che la delega persegue l'obiettivo della riorganizzazione degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, al fine di ridurre il numero e di contenere il numero delle unità di personale adibito ad attività strumentali. Le norme prevedono inoltre la razionalizzazione della rete organizzativa delle Prefetture e la revisione delle loro competenze e funzioni (anche in questo caso per ridurre il numero), nonché la revisione dell'assetto dei corpi di polizia per eliminare le duplicazioni e coordinarne le funzioni.

La relazione tecnica evidenzia che, a seguito dell'esame del provvedimento in Senato, con riferimento alla riorganizzazione delle amministrazioni centrali e periferiche sono stati introdotti criteri di razionalizzazione e di riordino - anche mediante soppressione e riduzione di organismi - dai quali deriveranno risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili, data la complessità degli interventi, e che saranno accertati a consuntivo. In particolare, è stato previsto il riordino delle funzioni di polizia per la tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché per la sicurezza ed i controlli del settore agroalimentare, con conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altro corpo di polizia. È stato, inoltre, previsto il riordino dei corpi di polizia provinciale in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge n. 56/2014, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia. Tale ultima previsione assicura la neutralità delle misure di riordino dei corpi di polizia provinciale.

La lettera *c*)⁶ prevede un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo i principi della riorganizzazione (anche mediante eventuale accorpamento) delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' previsto esplicitamente che lo svolgimento delle funzioni in oggetto avvenga con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di tali principi conseguiranno risparmi relativi ai costi connessi alla gestione dei dati sulla proprietà e sulla circolazione dei veicoli. Sarà inoltre superata la duplicazione delle banche dati attualmente esistenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso gli uffici del pubblico registro automobilistico. La norma, pertanto, comporta risparmi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo.

La lettera *d*) interviene in materia di riorganizzazione delle Prefetture in armonia con le previsioni contenute nel decreto legge n. 56/2014 e con i principi contenuti nel disegno di legge in materia di conferenza dei servizi, prevedendone, tra l'altro, la riduzione, la trasformazione in Uffici territoriali dello Stato con conseguente coordinamento ed armonizzazione delle relative disposizioni ed eliminazione delle sovrapposizioni. Dall'attuazione di tali norme deriveranno significativi risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo.

La lettera *e*)⁷ prevede, tra l'altro, lo scorporo dal CONI del Comitato Paralimpico, con trasformazione di quest'ultimo in ente autonomo di diritto pubblico, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Vengono esclusi effetti onerosi in quanto sono utilizzate risorse finanziarie disponibili o attribuite al CONI e ci si avvale, per tutte le attività strumentali, di CONI servizi SpA e delle sue dotazioni di personale.

La RT precisa che il Comitato - riconosciuto dal CONI (per la sola attività di alto livello e preparazione paralimpica) e dallo Stato - riceve finanziamenti pubblici dallo Stato, dal CONI e dall'INAIL, per un totale di euro 13.947.394 annui. In particolare:

- lo Stato contribuisce con 7 milioni di euro⁸, che il Comitato destina alle attività annuali degli organismi dallo stesso riconosciuti⁹ (per il loro funzionamento e per le attività sportive e di alto livello);
- il CONI eroga al Comitato contributi annuali che, per il 2015, sono pari:
 - a 2.837.394.00 euro, finalizzati al pagamento degli emolumenti per 57 unità di personale;

⁶ Introdotta al Senato con l'emendamento 1.500.

⁷ Introdotta con l'emendamento 7.112 (testo 4).

⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 190, della legge n. 190/2014.

⁹ Si tratta di 51 organismi tra Federazioni, Enti, Discipline e Associazioni.

– a 1.110.000 euro per l'attività di alto livello e di preparazione paralimpica.

La relazione indica in dettaglio il numero delle unità di personale impiegate suddivise in base all'inquadramento. La spesa sostenuta risulta corrispondere alla misura del finanziamento erogato dal Coni per le spese di personale (2,8 milioni all'anno). La relazione tecnica precisa inoltre che 13 dipendenti, compreso il Segretario Generale, sono in posizione di aspettativa CONI quinquennale, rinnovabile ai sensi del CCNL CONI/FSN tuttora vigente. I restanti 44 dipendenti sono stati assunti direttamente dal Comitato e 3 di loro si trovano in posizione di aspettativa con il Comitato e sono stati assunti direttamente dalle Federazioni sportive paralimpiche. Per maggiori dettagli sulle singole retribuzioni erogate si rinvia al contenuto della relazione tecnica.

- PINAIL, attraverso una convenzione quadro quadriennale, eroga la somma di 3.000.000 di euro annui per finanziare una serie di attività ed iniziative promozionali e di avviamento allo sport riferite principalmente agli assistiti INAIL. La convenzione tra Comitato e INAIL, stipulata nel 2000, è stata sempre rinnovata, con differenti importi e contenuti, e scade il 31 dicembre 2016. Nell'improbabile ipotesi di mancato rinnovo della convenzione tra Comitato ed INAIL, il Comitato dovrà svolgere la propria attività istituzionale rimodulando i costi istituzionali annuali e dismettendo i servizi erogati all'INAIL ed ai suoi assistiti.

Il Comitato attinge, dunque, alle risorse economiche sopramenzionate per la realizzazione dei suoi compiti a fini istituzionali senza determinare ulteriori aggravii per la finanza pubblica.

Al riguardo si rileva che le norme in esame si limitano a prefigurare linee di intervento, la cui concreta attuazione è demandata a futuri provvedimenti, che dovranno incidere non solo sugli assetti della struttura organizzativa ma anche sulle competenze e sulla collocazione logistica delle amministrazioni interessate. Le valutazioni relative all'impatto finanziario dell'assetto prefigurato potranno quindi essere effettuate solo alla luce della normativa delegata.

ARTICOLO 8

Riordino delle funzioni e finanziamento delle camere di commercio

Normativa vigente: l'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", disciplina il finanziamento ordinario delle camere di commercio specificando che ad esso si provvede mediante: a) il diritto annuale a carico delle imprese; b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate

e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi. Le camere di commercio sono inoltre destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato per l'espletamento di funzioni delegate.

La misura del diritto annuale - dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta - è determinata dal Ministro dello sviluppo economico sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire, da cui viene detratta una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema. I diritti annuali sono in misura fissa, per i soggetti iscritti al repertorio economico e amministrativo (REA) e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emana ogni anno un decreto per determinare le misure del diritto annuale.

La norma¹⁰ prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. I principi e criteri direttivi riguardano:

- a) la determinazione del diritto annuale a carico delle imprese;
- b) la riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali;
- c) la ridefinizione dei compiti e delle funzioni;
- d) il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese;
- e) la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio;
- f) la riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina nonché della disciplina dei compensi degli organi, ivi inclusa la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;
- g) l'introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero.

La relazione tecnica afferma che la disposizione persegue finalità di razionalizzazione e di riduzione degli organi e delle attività e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto della disciplina transitoria di cui al comma 1, lett. g). La RT specifica che quest'ultima è volta a garantire, oltre al mantenimento dei

¹⁰ Nel corso dell'esame referente, l'articolo era stato soppresso. Al contempo, è stato approvato un emendamento (in alcune sue parti sub-emendato) recante riscrittura del medesimo articolo.

livelli occupazionali, la prosecuzione dei progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero; saranno così assicurate attività già avviate con risorse esistenti.

Al riguardo si osserva che tra i criteri di delega non è espressamente prevista la neutralità finanziaria della prevista riorganizzazione delle camere di commercio secondo la nuova disciplina. I criteri di delega fanno invece riferimento ad una disciplina transitoria che assicuri la "sostenibilità finanziaria" [comma 1, lettera *g*)]. Andrebbe quindi chiarito in che modo possa essere assicurata tale sostenibilità finanziaria per la realizzazione dei progetti previsti dalla predetta disciplina transitoria, anche alla luce della complessiva riorganizzazione del settore, confermando altresì la neutralità finanziaria della stessa.

ARTICOLO 9

Dirigenza pubblica

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione del rendimento dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto di principi e criteri direttivi, che prevedono fra l'altro:

- l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli. Si prevede anche l'istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli e l'affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli [comma 1, lett. a)];
- la creazione dei ruoli unici della dirigenza statale, della dirigenza regionale, della dirigenza degli enti locali e parallela istituzione di tre Commissioni per la dirigenza di cui dovranno essere definite le funzioni. Le funzioni dovranno includere la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi nonché l'effettiva adozione ed il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione. Si stabilisce l'attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti¹¹, relative ai dirigenti statali, alla Commissione per la dirigenza statale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lett. b, punti da 1) a 3)];

¹¹ Di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- la soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed iscrizione dei soggetti ivi inseriti nel ruolo unico dei dirigenti locali. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, si prevede che sia dettata una specifica disciplina per coloro che sono iscritti negli albi soppressi e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge. Si prevede, altresì, l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E' inoltre indicato per i comuni di minori dimensioni demografiche, l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata. In sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, i comuni dovranno conferire l'incarico di direzione apicale ai soggetti già iscritti negli albi dei segretari comunali e provinciali e confluiti nel ruolo dei dirigenti degli enti locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lett. b, punto 4)];
- l'accesso alla dirigenza per corso-concorso o concorso. Il corso-concorso è da bandire annualmente per i diversi ruoli dirigenziali per un numero fisso di posti definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo e senza formazione di graduatorie di idonei. Il concorso, sempre a cadenza annuale, sarà bandito per un numero di posti variabile per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso e senza formazione di graduatorie di idonei. I vincitori del concorso sono assunti a tempo determinato e poi a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma [comma 1, lett. c), punti 1) e 2)];
- il riordino del sistema di formazione dei dirigenti attraverso il riordino dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e prevedendo la possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e definendo obblighi formativi annuali [comma 1, lett. c), punto 3) e d)];

- che i dirigenti privi di incarico siano collocati in disponibilità e decadano dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità [comma 1, lett. h)];
- la costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione [comma 1, lett. i)];
- l'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale. Si prevede anche la possibilità per ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; [comma 1, lett. m)].

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce che le norme delegano il Governo a riformare la dirigenza pubblica in base a principi e criteri direttivi che attengono all'istituzione di tre ruoli unici, (rispettivamente, dei dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali) all'accesso alla dirigenza per concorso e per corso-concorso e al conferimento e durata degli incarichi. Le norme, ad avviso della relazione tecnica, hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento a specifiche norme introdotte dal Senato, la relazione tecnica fornisce i seguenti dati ed elementi:

- comma 1, lettera b), n. 3): tale disposizione è stata modificata al fine di prevedere, per gli enti locali, il mantenimento della figura del direttore generale¹² nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 191/2009, che prevede la soppressione della figura del direttore generale nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti¹³. La disposizione secondo la relazione tecnica non comporta modifiche all'assetto organizzativo vigente né, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri;

¹² Ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

¹³ Si ricorda che con il richiamato comma 186 è stata prevista una serie di misure (fra cui appunto la soppressione della figura del direttore generale nei comuni) dirette a garantire risparmi di spesa. Tali risparmi, tuttavia, sono stati conseguiti (e scontati) mediante una riduzione del contributo ordinario disposta in via predeterminata dal precedente

- comma 1, lettera c), n. 3), sostituita nel corso dell'esame presso il Senato: si prevede la revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione, con eventuale trasformazione della sua natura giuridica. La relazione tecnica ribadisce che la disposizione prevede espressamente che tale riorganizzazione avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Precisa inoltre che il finanziamento delle attività della Scuola deriva da tre fonti di entrata. In primo luogo vi sono i fondi per il suo funzionamento, stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio (con tali fondi, tra l'altro, sono retribuiti i docenti stabili della Scuola). Ove la riforma disponesse nel senso dell'affidamento a soggetti esterni di attività di reclutamento o di formazione, ciò avverrebbe comunque nei limiti delle suddette risorse. In secondo luogo vi è un finanziamento aggiuntivo di 1,5 milioni di euro disposto dall'articolo 28, commi 9 e 10, del D. Lgs. 165/2001 per il corso concorso per l'accesso alla dirigenza pubblica, che viene stanziato in corrispondenza del relativo bando. Anche in questo caso, ove le relative attività venissero affidate a soggetti esterni, ciò avverrebbe nei limiti delle suddette risorse. In terzo luogo vi sono i fondi derivanti da convenzioni stipulate tra la Scuola e altri soggetti (in particolare, le amministrazioni non statali) per lo svolgimento di attività di formazione a titolo oneroso. La riforma dovrebbe favorire simili collaborazioni, agevolando questi introiti ed eventualmente consentendo di utilizzarli per lo svolgimento di attività formative anche attraverso soggetti esterni;
- comma 1, lettera f): si prevede una modifica delle funzioni della Commissione per la dirigenza statale. Tale modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- comma 1, lettera m): viene introdotto un criterio di delega riferito alla retribuzione dei dirigenti, volto ad omogeneizzare il trattamento economico fondamentale ed accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento del predetto trattamento. Nel corso dei lavori presso il Senato la lettera m) in esame è stata integrata con alcune previsioni riguardanti le componenti di detto trattamento (retribuzione di posizione e di risultato), eliminando - tra l'altro - i limiti percentuali alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti pubblici, già contenuti nel

comma 183 (diminuzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni per 12 milioni di euro nel 2010, 86 milioni nel 2011 e 118 milioni nel 2012).

Si ricorda inoltre che non sono stati ascritti effetti finanziari alla successiva norma (contenuta nel DL 2/2010) con la quale la predetta soppressione è stata limitata ai soli comuni al di sotto dei 100.000 abitanti. Sul punto la RT aveva infatti affermato: a) che restano comunque acquisite al bilancio dello Stato le riduzioni dei trasferimenti previste dalla legge 191/2009; b) che gli enti locali restano in ogni caso assoggettati al patto di stabilità interno.

disegno di legge presentato dal Governo, che quindi verranno individuati successivamente in sede di attuazione della delega. La relazione tecnica afferma che le modifiche introdotte non hanno riflessi finanziari, in quanto l'intera materia riguardante il trattamento fondamentale ed accessorio dovrà essere nuovamente disciplinata nell'ambito delle risorse complessivamente destinate a tali trattamenti.

Al riguardo:

- con riferimento all'istituzione delle Commissioni per la dirigenza – ai sensi del comma 1, lettera b), punti da 1) a 3) – si rileva che i criteri di delega non escludono espressamente la corresponsione di compensi o altri emolumenti ai componenti di tali organismi. Una clausola di invarianza finanziaria è esplicitamente prevista solo con riferimento alla Commissione di cui al punto 1), con specifico riguardo allo svolgimento delle funzioni già attribuite al Comitato dei garanti di cui al decreto legislativo 165/2001;
- con riferimento all'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lettera b), punto 4)], andrebbe confermato che la norma - come sembrerebbe, stando al suo tenore letterario - ha carattere meramente ricognitivo di situazioni già in essere. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla successiva previsione che impone ai comuni di minori dimensioni l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata;
- con riferimento all'organismo indipendente incaricato di valutare gli aspiranti dirigenti reclutati tramite concorso ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato [comma 1, lettera c), punti 1) e 2)], andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di assicurare il funzionamento dell'organismo in assenza di oneri per la finanza pubblica, ovvero la necessità di prevedere specifiche risorse per fare fronte alle relative esigenze organiche e di funzionamento. Vanno infatti considerate sia la rilevanza della funzione svolta da tale struttura da un punto di vista giuridico sia la sua natura di organismo indipendente;

- con riferimento al riordino del sistema di formazione dei dirigenti [comma 1, lettera c), punto 3), e lettera d)], finalizzato ad assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti, si evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di realizzare tali funzioni in assenza di oneri, come indicato dalla clausola di invarianza. Ciò anche considerando che:
 - il testo prevede la possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio;
 - è espressamente prevista dal testo la definizione di obblighi formativi annuali per la formazione permanente dei dirigenti;
- con riferimento alla costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione dei dirigenti [comma 1, lettera i)], andrebbe precisato se il criterio di delega configuri la necessità di determinare elementi retributivi aggiuntivi legati alle valutazioni, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

Su tali questioni appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 10

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, delegano il Governo ad adottare, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca (EPR) [comma 1, lett. a)];
- inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR [comma 1, lett. b)];
- razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «*a budget*» [comma 1, lett. d)].

Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2).

La relazione tecnica afferma che le norme, perseguendo finalità di semplificazione e di razionalizzazione delle strutture degli enti pubblici di ricerca, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT sottolinea inoltre che – in base a quanto esplicitamente previsto - dette attività saranno svolte con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Inoltre gli enti di ricerca restano comunque sottoposti alle norme di contenimento e di razionalizzazione introdotte da diversi provvedimenti, nonché a quelle riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili. Le eventuali norme volte a limitare i controlli preventivi non potranno riguardare i controlli che assicurano il rispetto della disciplina qui richiamata.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto della clausola di invarianza prevista dal testo e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 11, commi da 1 a 3

Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

La norma prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale, fissando obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working* che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative (comma 1).

Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica¹⁴ (comma 2).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni mirano a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle diverse forme di lavoro *part-time*, nonché il ricorso al telelavoro, attraverso l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità.

La relazione tecnica precisa, altresì, che le amministrazioni provvederanno all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse di bilancio e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe valutata la compatibilità della disposizione in materia di *co-working* e *smart-working* rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria disposto dal comma 1. Il testo, infatti, prevede un obiettivo di sperimentazione minimo (almeno il 20 per cento dei dipendenti) attivabile su richiesta dei dipendenti. Andrebbero quindi precisati i profili applicativi di tale previsione, al fine di escludere che – specialmente nella fase di avvio della sperimentazione – possano determinarsi esigenze di spesa non considerate dal testo.

ARTICOLO 11, comma 4

Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

Normativa vigente: l'articolo 596 , comma 1, del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM), nel testo vigente, ha istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato all'organizzazione e al funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa.

¹⁴ La definizione degli indirizzi per l'attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle summenzionate misure e per l'adozione di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, viene demandato ad una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 3).

La norma, modificata dal Senato, novella l'articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare, che disciplina il fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa.

Nello specifico, viene introdotto il nuovo comma 1-*bis*, che prevede il rifinanziamento del fondo per un importo di 2 milioni di euro per il 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). A decorrere dal 2018, la dotazione del fondo è determinata annualmente dalla legge di stabilità¹⁵ [comma 4, lett. a)].

Viene, altresì, modificato il comma 3 del medesimo articolo 596, prevedendo che i servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, siano accessibili oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali [comma 4, lett. b)].

La norma sembrerebbe volta a precisare quanto già previsto a normativa vigente. Infatti l'art. 596, comma 3, del COM, prevede che i servizi socio-educativi in riferimento siano accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

Con riferimento alle integrazioni apportate dal Senato, con le quali vengono individuati i soggetti beneficiari dei servizi socio-educativi per la prima infanzia [comma 4, lett. b)], la RT precisa che la disposizione non amplia la platea dei beneficiari, come definita a legislazione vigente. Pertanto l'intervento normativo è disposto ad invarianza della spesa.

Al riguardo, si osserva che il maggior onere previsto comma 4, lett. a) (2 milioni di euro per il 2015 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017) è limitato all'entità del disposto rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 596 del Codice dell'ordinamento militare, finalizzato alla realizzazione di asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione. Sul punto, pertanto, non si formulano osservazioni.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 196/2009.

In ordine alla relativa copertura, disposta mediante una riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020), si osserva che tale Fondo presenta, in base al prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2014, una specifica modulazione degli effetti di cassa (secondo una proporzione variabile annualmente da 1/5 a 1/10 degli effetti ascritti in termini di competenza giuridica). Andrebbe quindi chiarito se l'utilizzo delle risorse del Fondo per le finalità previste dal provvedimento in esame sia suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di cassa.

Nulla da osservare con riferimento alla norma di cui al comma 4, lett. *b*), preso atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che l'**articolo 11, comma 4, lettera a)**, modificando l'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, dispone che il Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per il 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013. A decorrere dal 2018, la dotazione del predetto fondo è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 196 del 2009, con conseguente rinvio alla tabella C della legge di stabilità.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione, a fronte di un onere di parte corrente relativo al finanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa¹⁶, utilizza risorse di conto capitale iscritte nel Fondo per lo sviluppo e coesione. Da ciò dovrebbe derivare, da un lato, una dequalificazione della spesa e, dall'altro, un maggiore impatto in termini di indebitamento e di fabbisogno dell'onere rispetto alle risorse utilizzate a copertura, posto che queste ultime, a parità di effetti sul saldo netto da finanziare, dovrebbero avere un minore impatto sui tendenziali di spesa rispetto a quello che dovrebbero invece avere le spese

¹⁶ capitolo 1160 dello stato di previsione del Ministero della difesa

oggetto di copertura. Su tale aspetto si ritiene pertanto opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 12

Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione

La norma¹⁷ delega al Governo ad adottare decreti legislativi di semplificazione per tre settori:

- a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
- b) partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni;
- c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.

A tale riguardo, la norma indica i criteri generali comuni ai tre settori, quali:

- a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia;
- b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti;
- c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
- d) indicazione esplicita delle norme abrogate;
- e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

La relazione tecnica afferma che la norma, perseguendo finalità di semplificazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche con riferimento alle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, la RT esclude effetti di carattere finanziario.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa l'assenza di oneri per la finanza pubblica, pur rilevando che tra i criteri di delega non è previsto espressamente quello dell'invarianza finanziaria.

¹⁷ Modificata nel corso dell'esame al Senato.

ARTICOLO 13

Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Le norme definiscono ulteriori principi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli recati dall'articolo 12, a cui devono conformarsi i decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa. Tali principi e criteri, fra l'altro, prevedono:

- l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto attuativo della delega, l'introduzione nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, di norme transattive finalizzate esclusivamente all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della legge in esame [comma 1, lett. b)];
- l'introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni e rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette [comma 1, lett. c)];
- l'attribuzione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni¹⁸ (ARAN) di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma, nonché di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposita convenzione, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa. Si prevede anche il potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa contrattazione integrativa [comma 1, lett. d)];
- la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici [comma 1, lett. e)];

¹⁸ • di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti. Detta attribuzione avverrà previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lett. f)];
- la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni [comma 1, lett. g)];
- la previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche [comma 1, lett. i)];
- il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità [comma 1, lettera l)];
- la razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali [comma 1, lettera p)];
- il riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto, fra l'altro, della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Dalle previsioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera q)];

- la previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento. Ciò al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità [comma 1, lettera r)].

La relazione tecnica afferma che la disciplina in esame è finalizzata alla semplificazione normativa e non produce un impatto negativo sulla finanza pubblica. La RT fornisce quindi indicazioni di dettaglio con riguardo alle seguenti disposizioni:

- lettera b): introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori di procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. La RT afferma il carattere ordinamentale della disposizione, da attuare nel rispetto dei limiti di finanza pubblica;
- lettera d): attribuzione all'ARAN di funzioni di supporto nell'attuazione della delega in materia di rilevazione delle competenze dei pubblici dipendenti. La RT afferma che tali funzioni saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti;
- lettera f): trasferimento all'INPS della funzione di verifica delle assenze per malattia del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, già effettuata dal Servizio sanitario nazionale (SSN). La RT evidenzia che il testo prevede espressamente una sede di confronto fra lo Stato e le regioni per la quantificazione delle risorse finanziarie impiegate per lo svolgimento della funzione e per la definizione delle modalità di impiego del personale già adibito alla funzione stessa. Ciò allo scopo di garantire effettiva neutralità finanziaria della disposizione;
- lettera i): facoltà per le pubbliche amministrazioni di procedere - previa la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo - all'assunzione di nuovo personale nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche. La RT chiarisce che la disposizione garantisce la neutralità finanziaria sotto il profilo previdenziale, mediante la contribuzione volontaria da parte del personale interessato, mentre sotto il profilo delle assunzioni la neutralità finanziaria è garantita sia dal meccanismo di accertamento delle minori spese per retribuzioni (limite entro il quale si potrà procedere ad assunzioni) sia dal rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali;

- lettera p): razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali. La RT afferma che in fase attuativa la disposizione consentirà risparmi allo stato non quantificabili;
- lettera q): potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale in materia di lavoro del personale da esse dipendente, nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale. La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- lettera r): nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità. La RT evidenzia che in base al testo tale previsione dovrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

- con riferimento al criterio di cui alla lettera b), che prevede assunzioni di vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie già approvate, nel rispetto dei "limiti di finanza pubblica", non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che le assunzioni saranno effettuate nel rispetto dei limiti alle facoltà assunzionali previsti dalla vigente normativa;
- con riferimento al progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni – di cui al comma 1, lettera l) – fermi restando i limiti di spesa, anche al fine di facilitare i processi di mobilità, si rileva che la dotazione organica, oltre a costituire un presidio dal punto di vista finanziario, dovrebbe definire il numero delle unità di personale che si assumono necessarie alla singola amministrazione per svolgere in modo efficace ed efficiente la propria funzione. Andrebbero quindi acquisiti chiarimenti riguardo al superamento del predetto limite di organico. Ciò al fine di escludere che possano determinarsi incrementi della spesa complessiva a parità di funzioni svolte dalle strutture interessate;

- con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera r), che prevedono la nomina di un responsabile per i processi di inserimento nelle amministrazioni con più di duecento dipendenti al fine di garantire l'integrazione nell'ambiente di lavoro di persone con disabilità, appare opportuno acquisire elementi che suffraghino la clausola di invarianza contenuta nel testo.

ARTICOLO 14

Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, reca alcuni principi e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela della promozione e della concorrenza. Tali principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli, di carattere generale, indicati dall'articolo 12.

In particolare, si dispone, fra l'altro:

- la distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, nonché alla quotazione in borsa, e individuazione della relativa disciplina [comma 1, lett. a)];
- la ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti [comma 1, lett. b)];
- la definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari [comma 1, lett. d)];
- la razionalizzazione e il rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati [comma 1, lett. e)];
- la possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento [comma 1, lett. i)];
- la regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato [comma 1, lett. l)];

- con riferimento alle società partecipate dagli enti locali [comma 1, lett. m]):
 - 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, la definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato ed ai risultati di gestione;
 - 2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, la definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
 - 3) il rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
 - 4) la promozione della trasparenza mediante la pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza;
 - 5) l'introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.

La relazione tecnica afferma che le norme, di riordino normativo e di semplificazione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede anzi di ottenere risparmi allo stato non quantificabili, data la complessità degli interventi, e che saranno accertati a consuntivo.

Al riguardo non si formulano osservazioni, atteso che le norme appaiono volti ad introdurre un riordino della disciplina sulle società partecipate, anche con finalità di contenimento dei relativi costi.

ARTICOLO 15

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale

Le norme, integralmente riformulate nel corso dell'esame presso il Senato, definiscono ulteriori principi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli recati dall'articolo 12, a cui devono conformarsi i decreti legislativi per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Questi devono comunque essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tali principi e criteri, fra l'altro, prevedono:

- il riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali [comma 1, lett. a)];
- la soppressione dei regimi di esclusiva non conformi ai principi generali in materia di concorrenza [comma 1, lett. b)];
- l'individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità [comma 1, lett. c)];
- la definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica [comma 1, lett. d)];
- l'individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi [comma 1, lett. e)];
- l'introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico [comma 1, lett. f)];
- l'individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese [comma 1, lett. g)];
- la previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi [comma 1, lett. l)];
- la revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro,

in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione [comma 1, lett. m)];

- l'armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro [comma 1, lett. r)].

La relazione tecnica afferma che la disciplina di riordino normativo e di semplificazione all'esame non produce impatti negativi sulla finanza pubblica tenuto anche conto della specifica clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo. La RT ipotizza anzi che le disposizioni in esame consentiranno di ottenere risparmi allo stato non quantificabili, data la complessità degli interventi, e che saranno accertati a consuntivo.

Al riguardo, considerata l'ampiezza dei criteri di delega e la finalità di riordino della normativa in materia, non si hanno osservazioni da formulare. Pertanto eventuali osservazioni relative all'impatto sui saldi di finanza pubblica potranno essere formulate soltanto sulla base della normativa delegata. In tale sede potranno essere valutate anche eventuali implicazioni sulla redditività e sul valore patrimoniale delle società interessate, che spesso sono interamente partecipate da enti territoriali.

ARTICOLO 16

Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato¹⁹, delegano il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;

¹⁹ Emendamento 15.0.500 del Relatore.

- individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica, in quanto hanno natura di semplificazione normativa. La neutralità finanziaria è inoltre garantita dalla procedura di trasmissione degli schemi di decreto al Parlamento, per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Al riguardo si osserva che non appare evidente su quali specifiche disposizioni incideranno le norme delegate. Andrebbe comunque chiarito a quali fattispecie debba essere riferita la clausola di invarianza inserita nel corso dell'esame parlamentare²⁰, dal momento che in sede di esercizio della delega potranno essere disposte modifiche "al solo fine di favorire l'adozione di provvedimenti attuativi". L'esercizio delle delega quindi non sembrerebbe, in linea di principio, suscettibile di incidere in modo sostanziale su effetti di spesa ascritti a norme di rango legislativo. Su tale questione appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

²⁰ Su richiesta della 5° Commissione.